



Berna, 14 gennaio 2015

Destinatari:  
Governi cantonali

**Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale:  
apertura della procedura di consultazione**

Signore e Signori Consiglieri di Stato,

il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale («Convenzione sull'assistenza amministrativa»).

Dal mese di marzo del 2009 la Svizzera riconosce lo standard internazionale nelle questioni fiscali. Il 15 ottobre 2013 ha firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa e in tal modo ha ribadito il suo impegno nella lotta internazionale contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta al fine di tutelare l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è attualmente applicabile in 43 Stati e 15 territori mentre altri 26 Stati l'hanno firmata (stato: 5 dicembre 2014). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è di fatto parte dello standard internazionale, poiché tutti gli Stati del G20 e quasi tutti gli Stati membri dell'OCSE l'hanno firmata.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa offre un quadro per la collaborazione fiscale tra gli Stati e prevede tre forme di scambio di informazioni:

- lo *scambio di informazioni su domanda* corrisponde allo standard dell'OCSE che la Svizzera ha ripreso dal 2009 in numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni e in accordi sullo scambio d'informazioni in materia fiscale. Con l'adesione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa la Svizzera può aumentare il numero degli Stati partner con cui può scambiare informazioni su domanda conformemente allo standard.
- La Convenzione sull'assistenza amministrativa introduce inoltre lo *scambio spontaneo di informazioni*. La Svizzera potrà in questo modo trasmettere informazioni anche senza domanda preliminare, se si presuppone che queste informazioni siano di interesse per un'altra Parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Allo stesso modo la Svizzera riceve spontaneamente informazioni dagli Stati partner che potrebbero essere interessanti ai fini della tassazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero. La Convenzione sull'assistenza amministrativa elenca cinque casi in cui le informazioni sono trasmissibili spontaneamente.

- La Convenzione sull'assistenza amministrativa può servire da base per l'introduzione dello *scambio automatico di informazioni*. A questo scopo occorrono però ulteriori accordi che devono essere approvati dall'Assemblea federale. L'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è uno di questi accordi ulteriori, firmato dalla Svizzera il 19 novembre 2014 ed è oggetto di un testo separato.

Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede altre forme di assistenza amministrativa come ad esempio l'assistenza in materia di esecuzione. Il Consiglio federale propone di escludere dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa queste altre forme tramite una riserva prevista come opzione. Ora dovrebbe essere possibile solo la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità estere verso la Svizzera e inversamente la notifica diretta a mezzo posta di documenti di autorità svizzere verso l'estero. Con l'aumento delle relazioni internazionali si moltiplicano le situazioni in cui un residente in Svizzera è assoggettato a imposta anche all'estero. Vista la possibilità di notificare direttamente i documenti, i contribuenti possono tutelare meglio i loro diritti all'estero ricevendo per tempo le informazioni che li concernono. L'introduzione di una riserva limita infine l'applicabilità a un periodo dopo la firma da parte della Svizzera della Convenzione sull'assistenza amministrativa per reati fiscali intenzionali e perseguiti penalmente.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa contiene in linea di principio le basi di diritto materiale per l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti. L'esecuzione dell'assistenza amministrativa sotto il profilo procedurale deve essere disciplinata nel diritto interno. Le necessarie basi legali per l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa devono essere principalmente introdotte nella legge sull'assistenza amministrativa e sono pure oggetto del presente testo.

I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

La consultazione dura fino al **21 aprile 2015**.

Ai sensi della legge sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il suddetto termine i pareri per quanto possibile elettronicamente (in formato PDF e Word) al seguente indirizzo:

[vernehmlassungen@sif.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@sif.admin.ch)

Per domande e per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Catherine Chammartin (tel. 058 462 61 30) e il signor Philippe Zellweger (tel. 058 462 63 03).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf